



PARERE MOTIVATO
n. 199 del 25 ottobre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 5 al Piano degli Interventi. Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2016 prot. n. 410552;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Martino Buon Albergo con nota pec prot. n. 1/2016/0014972 acquisita al protocollo regionale al n. 257152 del 01.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.18791 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.304178 del 5.08.16 della Soprintendenza che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota del Comune di San Martino Buon Albergo del 27/06/2016, assunta agli atti con prot. Sar-Ven n. 8058 del 01/07/2016), vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Ricentrando l'intervento in questione in attività di tipo urbanistico/edilizio, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del del D.Lgs. 42/2004; tuttavia, come evidenziato nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella Relazione Tecnica, l'Azione n. 5 riguarda una zona contigua e in parte coincidente con un'area a rischio di rinvenimenti archeologici segnalata nel PAT del Comune di San Martino Buon Albergo, per la presenza di un sito dell'età del Bronzo e di un abitato di epoca romana, evidenziando la sussistenza di un rischio archeologico assai elevato in relazione alle opere previste.

Per i motivi susposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di

scavo e/o di risistemazione del terreno (anche a profondità inferiore a cm 100) siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.

Si richiama in ogni caso l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

- Parere n.2371 del 14.10.16 assunto al prot. reg. al n.395672 del 14.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Preliminarmente, alla luce di quanto riportato al paragrafo 3.1 della VCI, che tratta della Pianificazione sovra ordinata, appare opportuno caratterizzare in modo puntuale il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (P.G.R.A.).

Il P.A.I. continua a costituire il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio, mentre per quanto attiene al P.G.R.A. si ricorda che le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni sono state elaborate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e al momento, pur risultando vigenti, non hanno ancora valenza per i fini urbanistici. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato adottato congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente



Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n.4 dell'8 gennaio 2016 ed infine approvato in data 3 marzo 2016.

La documentazione relativa al vigente P.A.I. per l'area in oggetto è consultabile alle pagine: http://www.bacino-adige.it/sito/files/a.4.36_4.pdf (aggiornamento con decreto del Segretario Generale n.60 del 30.04.2015); e alle pagine: http://www.bacino-adige.it/sito/files/A_4_37_2.pdf e http://www.bacino-adige.it/sito/files/A_4_40.pdf (aggiornamento con decreto del Segretario Generale n. 10 del 16.01.2015).

Nel merito degli esiti della disamina della documentazione, per i profili di stretta competenza e con riferimento al quadro pianificatorio sovraordinato **si ritiene di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.**

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA per la Valutazione di incidenza n.141/2016 che di seguito interamente si riporta:

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi, nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Pratica n. 3319

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Paola Modena, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 257152 del 13/07/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la variante prevede:

- l'adeguamento al PI3 approvato con DCC n.8 del 17/03/2015;
- l'adeguamento al PI4 approvato con DCC n.58 del 13/10/2014;
- l'adeguamento al PUA della pianificazione previgente approvato con DCC n.33 del 31 Marzo 2005 e DCC n.49 del 28 Luglio 2011 di un'area in località Campalto;



- l'adeguamento dell'ambito di discarica in località Ca' Vecchia in seguito all'approvazione degli interventi da realizzare per il completamento della bonifica dell'area, autorizzati con DGR n.2809 del 30/12/2013 a seguito di procedura VIA e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'adeguamento alle NTO del PI e più precisamente in riferimento alla ZTO RU_c9 del repertorio Normativo, relativa ad un'area della Frazione di Marcellise;
- la correzione delle tavole di Piano togliendo l'indicazione di vincolo monumentale posto erroneamente su un edificio lungo la SR n.11 nel Capoluogo;
- la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero della Frazione di Mambrotta, da 100 a 50 m per la sola parte ricadente all'interno dell'azione di Piano corrispondente all'Accordo n.11 tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell'art.6 LR n.11/2004, in seguito al parere favorevole dell'Azienda ULSS 20 di Verona (Registro Ufficiale U0074974 del 24/10/2014 Pratica n.2014/0060), che permette la realizzazione di un edificio di pubblico interesse per la promozione del territorio comunale e manifestazioni diverse;
- il recepimento del vincolo paesaggistico DLgs n.42/2004 ai sensi dell'art.136 Aree di notevole interesse pubblico adeguato al DM 03 Luglio 2014 che modifica la perimetrazione delle aree, ricadenti nel territorio di SMBA, individuate dal DM 25 Ottobre 1961, assoggettandole a specifica disciplina;
- il recepimento del vincolo e delle limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea, generati dall'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, che comprendono una porzione del versante occidentale del territorio comunale;
- la revisione dell'apparato normativo con l'aggiornamento per i contenuti idrogeologici e l'implementazione per quelli agronomici.
- la modifica del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale inerente le indicazioni generali per l'edificazione di strutture agricole - produttive e le loro coperture;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12170 - Cimiteri non vegetati", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "14110 - Parchi urbani", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*,



Dryocopus martius, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;



RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi, nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Martino Buon Albergo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 141/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 25 ottobre 2016;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

le azioni nn. 2, 3, 4, 5 con l'esclusione dell'intervento residenziale ubicato nel quartiere "Case Nuove", della Variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

DI INTEGRARE

- l'azione n.1 in quanto non emerge con chiarezza l'individuazione delle parti di cava dismesse e lo stato della ricomposizione ambientale della stessa, vista inoltre la notevole vulnerabilità geologica e idrogeologica dell'azione prevista, per la quale si ritiene opportuno un approfondimento del Rapporto Ambientale Preliminare per quanto riguarda gli effetti significativi sull'ambiente;
- l'azione n.5 relativamente all'intervento residenziale ubicato nel quartiere "Case Nuove", che oltre a non essere oggetto di valutazione nel RAP, si può identificare quale variante al PAT, comportando conseguentemente modifiche di carattere urbanistico e quindi assoggettato anche al parere della Provincia, quale ente competente in materia.

DI NON ESPRIMERE PARERE

Relativamente alle azioni previste al paragrafo 4.7 "Altre azioni del P.I." in quanto non individuate né valutate dal RAP.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/02

Il presente parere si compone di 7 pagine